



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **200** del 25/09/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Contenzioso n.1633/07/SC-CA – Celeste Luciano c/ R. Puglia - Consorzio per la Bonifica della Capitanata Sentenza n. 8/2013 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d' Appello di Napoli depositata in data 23.01.2013.



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
sentenze esecutive;

copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In riferimento allo specifico debito fuori bilancio e, con riferimento alle sentenze

n. 8/2013 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 23.01.2013 e

n. 219/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 4.07.2016 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - TSAP _ ROMA

pervenute alla Sezione Lavori Pubblici si evince e si espone brevemente quanto appresso:

"Con ricorso notificato tra il 24 e il 30 /04/2017 il Sig. Luciano Celeste convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli la Regione Puglia, la Regione Molise ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per sentirli condannare - ai sensi degli artt. 2043 o 2051 cod. civ. e per quanto di ragione o in solido -al risarcimento dei danni patiti ai fondi da lui coltivati o di sua proprietà in agro dei Comuni di San Giuliano di Puglia (CB) e di Casalnuovo Monterotaro (FG), allagati dalle acque esondate dall'alveo privo di manutenzione ordinaria del fiume Fortore, ivi fatte incontrollatamente defluire dalia diga di Occhito - gestita dal Consorzio - per le ingenti precipitazioni atmosferiche tra la fine di febbraio e gli inizi del mese di marzo 2005.

Si costituirono tutti i convenuti:

- la Regione Molise, che contestò la legittimazione attiva e la propria passiva, come pure la fondatezza della pretesa;

- la Regione Puglia, che, contestata la competenza del giudice delle acque, dedusse la genericità e l'indeterminatezza della domanda e comunque l'assenza di ogni responsabilità in capo ad essa Regione, il difetto della propria passiva legittimazione e della giurisdizione dell'a.g.o.; e che, sostenuta la carenza di prova e l'infondatezza della domanda in punto di quantum debeatur, con inapplicabilità nella specie dell'art. 2051 cod. civ., addusse pure l'eccezionalità dell'evento ed imputò il danno a caso fortuito o forza maggiore;



- il Consorzio, che, oltre ad ottenere di chiamare in garanzia la sua assicuratrice r.c. Aurora Ass.ni, eccipi la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, ma chiese in subordine la condanna della chiamata.

3.

Quest'ultima si costituì a sua volta, sostenendo dapprima l'infondatezza della domanda attorea e quindi quella della domanda di garanzia per inoperatività della polizza nella specie.

Istruita la causa con prova per testimoni e consulenza tecnica di ufficio, la causa fu poi decisa dall'adito Tribunale regionale con sentenza n. 8 del 23.1.13.

Con tale sentenza:

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Celeste Luciano nei confronti di Regione Puglia, Regione Molise e Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con la chiamata in causa da parte di quest'ultimo della AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte in danno della Regione Molise e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, dichiarando assorbite le domande spiegate dal Consorzio in danno della compagnia assicuratrice chiamata in causa;
- 2) accoglie la domanda di Celeste Luciano in danno della Regione Puglia e, per l'effetto; condanna la Regione Puglia al pagamento di 17.879,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dispone che sia eseguito a favore dell'erario dello Stato il pagamento delle spese di cui al campione civile e di quelle liquidate giusta decreto ex art. 82 T.U. n.155/2002; pone a carico della Regione anche le spese e competenze già liquidate in favore dei c. t. u.;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 19.11.2012

Avverso tale sentenza interpose appello:

- la Regione Puglia,
- resistettero tutte le controparti:
- l'originario attore, costituendosi direttamente all'udienza dell' 11.6.14;
- la Regione Molise, negando ogni propria responsabilità;
- il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, riproponendo la propria carenza di passiva legittimazione e comunque ampiamente argomentando per la piena correttezza della gestione della diga da parte sua, per individuare quale unica causa dell'allagamento la mancanza di manutenzione dell'alveo del fiume Fortore da parte delle Regioni Puglia e Molise;
- l'assicuratrice r.c. dell'appellato Consorzio,

ma, all'udienza collegiale

"Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 8 del 23.1.13 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la corte d'appello di Napoli nei confronti di Luciano Celeste, della Regione Molise, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della UnipolSAI assicurazioni, già Aurora Ass.ni spa, così provvede;

- 1) rigetta l'appello;
 - condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti, liquidate, per ciascuno oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge:
 - in favore di Luciano Celeste, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - in favore della Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.100,00, oltre spese prenotate a debito;
 - in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;
- in favore della UnipolSAI assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;



3) ai sensi dell'art. 13, co. \-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, a nonna del co. l-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 4 maggio 2016".


Dovendo la Regione dare corso a quanto in dette sentenze statuito, con nota prot. n. 6909 in data 23.03.2017 è stato richiesto ai legali rappresentanti i ricorrenti e gli Appellati, l'ammontare delle somme dovute per i danni subiti e per le spese legali dovute oltre alle spese e competenze già liquidate in favore dei c. t. u., documentate, tra l'altro, richiedendo formalmente di non attivare eventuali azioni di recupero coattivo delle somme dovute dalla Regione in favore delle assistite, sino al compimento del procedimento istruttorio.

Viste le note in risposta, la Sezione regionale ai Lavori Pubblici, attesa l'insorta obbligazione verso terzi con il presente atto procede a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. A) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alle citate sentenze n. 8/2013 in data 19.11.2012 del T. R. A. P. presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 23.01.2013 e n. 219/2016 in data 04.05.2016 del T. S. A. P. di Roma, depositata in data 4.07.2016 e, quantificate al momento per complessive € 45.477,00.

Con successivo atto si procederà a riconoscere con legge, l'ulteriore debito scaturente dalla citate sentenze in quanto nei rispettivi dispositivi, l'appellante Sig. Luciano Celeste, è stato ammesso al patrocinio dello Stato per cui, il relativo pagamento, dovrà disporsi a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d. P.R. 30 maggio 2002.


All'impegno, liquidazione di quanto riconosciuto con il presente atto, in favore degli aventi diritto, si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.

Il Dirigente
della Sezione Lavori LL. PP.
(Ing. Antonio PULLI)



L'Assessore
Anna Maria Curcuruto





5.

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenze n. 8/2013 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 23.01.2013 e n. 219/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 4.07.2016

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze n. 8/2013 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 23.01.2013 e n. 219/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 4.07.2016 dell'importo totale di € 45.477,89, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio pari a € 45.477,89 di cui al precedente art. 1 si provvederà, -

per la sorte capitale pari ad € 17.879,20 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 macro 10 Capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99. e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 macro 3 Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

Imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 4.693,38, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 3.164,62 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

-la somma di € 19.740,69, al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

